

REGOLAMENTO (CE) N. 3257/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1993

che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2227/93 che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di alluminio greggio originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 14,

previa consultazione in seno al comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/82,

considerando che il 30 novembre 1993 scadrà il regolamento (CEE) n. 2227/93 della Commissione ⁽³⁾, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di alluminio in forma greggia di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10 originario dei paesi precedentemente indicati;

considerando che la Commissione ha adottato tali misure a titolo conservativo e che ha comunicato ai paesi terzi interessati l'intenzione di pervenire ad una soluzione negoziata del problema delle importazioni di alluminio in forma greggia nella Comunità; che sono in corso negoziati con il principale paese produttore, la Russia; che, non appena ne sussistono le condizioni, saranno avviati negoziati altresì con gli altri paesi terzi e in particolare con l'Armenia, l'Azerbaigian e il Tagikistan;

considerando tuttavia che, data la loro complessità, tali negoziati rischiano di non concludersi entro il 30 novembre 1993 e che, di conseguenza, eventuali accordi comunitari con i paesi interessati possono entrare in vigore e avere effetto solo dopo tale data;

considerando che è legittimo temere che la scadenza delle misure attualmente in vigore induca gli operatori ad intraprendere operazioni speculative suscettibili non solo di aggravare la situazione critica dell'industria comunitaria, illustrata nel regolamento (CEE) n. 2227/93, ma altresì di compromettere e ritardare una soluzione equa dei negoziati in corso;

considerando che, in tali circostanze e in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82, è necessario modificare e prorogare per un periodo limitato le restrizioni quantitative introdotte dal

regolamento (CEE) n. 2227/93 adeguando di conseguenza il livello delle importazioni;

considerando che, man mano che saranno conclusi ed entreranno in vigore accordi comunitari, saranno abrogate nei confronti dei paesi terzi interessati le misure prorogate dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2227/93 è così modificato:

** Articolo 1*

A decorrere dal 1° dicembre 1993 e fino al 28 febbraio 1994, l'importazione nella Comunità dell'alluminio in forma greggia originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania, di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10, è limitata ad un contingente globale di 45 000 t. *

Articolo 2

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2227/93 è così modificato:

** Articolo 4*

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 non si applicano ai prodotti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2227/93, erano in corso di spedizione verso la Comunità, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione. *

Articolo 3

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2227/93, la data del 30 novembre 1993 è sostituita dalla data del 28 febbraio 1994.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1993 fino al 28 febbraio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 7. 8. 1993, pag. 21.